



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF208

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del

dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 9

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | ANTIRICICLAGGIO – ATTUAZIONE DELLA V DIRETTIVA UE (2° parte) |
| RIFERIMENTI | D.LGS. 125/2019; D.LGS. 231/2007; D.LGS. 141/2010 |
| CIRCOLARE DEL | 20/11/2019 |

Sintesi: il D.lgs. 125/2019, oltre a recare modifiche e integrazioni dei D.lgs. 90/2017 e 92/2017, attua le disposizioni della Dir. (UE) 2018/843 in materia di antiriciclaggio con la finalità di contrastare le attività criminali senza limitare il funzionamento dei sistemi di pagamento. Si prosegue nell'analisi delle novità.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA – LE MODIFICHE

L'art. 2 del **D.lgs. 125/2019** reca alcune **modifiche** alle disposizioni del **TITOLO II del D.lgs. 231/2007** in cui sono contenuti gli **obblighi di adeguata verifica della clientela** da parte degli **intermediari finanziari**, **professionisti** e altri **soggetti elencati dall'art. 3** del medesimo decreto.

| OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA - SINTESI |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▪ identificazione del cliente e verifica della sua identità sulla base di documenti, dati/informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; |
| ▪ identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità; |
| ▪ acquisizione di informazioni sullo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale; |
| ▪ svolgimento di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o prestazione professionale. |

MODIFICHE INTRODOTTE ALLA ADEGUATA VERIFICA:

- ✓ tempistica in relazione ai “vecchi” clienti (art. 17)
- ✓ modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica (art. 19)
- ✓ criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche (art. 20)
- ✓ comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust (art. 21) e obblighi del cliente (art. 22)
- ✓ misure semplificate di adeguata verifica della clientela (art. 23)
- ✓ obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela (art. 24)
- ✓ modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela (art. 25).


LE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Il decreto, tramite modifica del **co. 4, art. 17, del D.lgs. 231/2007**, specifica la **tempistica di esecuzione della verifica**, prevedendo che l'obbligo di adeguata verifica:

- ➔ verso coloro che sono **già clienti** dei soggetti obbligati
- ➔ **si effettua** nei seguenti casi, alternativi:
 - **modifica nel livello di rischio attribuito** al cliente
 - in occasione **dell'adempimento degli obblighi** posti da **norme sopravvenute** al momento in cui il cliente è stato acquisito.

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO

Le **modifiche all'art. 19** del D.lgs. 231/2007, che contiene le indicazioni in merito alle **modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica** riguardano:

| | |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clients in possesso di identità digitale | <ul style="list-style-type: none"> le identità digitali o certificati per la generazione di firma digitale (rilasciati in conformità al regime di Identificazione elettronica di cui all'elenco della Comm. UE ex Reg. UE n. 910/2014) sono utilizzabili per l'identificazione solo se caratterizzati da un livello massimo di sicurezza; |
| Verifica identità del titolare effettivo | <p>La verifica dell'identità del titolare effettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> con riguardo ai clienti diversi dalle persone fisiche e ai fiduciari di trust espressi e alle persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e controllo del cliente. <p> Nota: in sostanza, viene prevista l'equipollenza tra fiduciari di trust e soggetti titolari di poteri, diritti e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini.</p> |
| Precisazioni in merito alle attività assicurative | <p>Precisazione diretta ad eliminare dalla norma vigente il riferimento alle "assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti":</p> <ul style="list-style-type: none"> la disposizione normativa riformulata prevede che i soggetti obbligati applichino altresì misure di adeguata verifica del beneficiario della prestazione assicurativa, non appena individuato o designato nonché dell'effettivo percipiente della prestazione liquidata e dei rispettivi titolari effettivi. |

DETERMINAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Le **modifiche** disposte all'**art. 20 del D.lgs. 231/2007** riguardano:

- ➔ **inversione delle disposizioni normative previste dai co. 4 e 5:** si ritiene più funzionale alla comprensione della norma che, in relazione al modificato quadro normativo, presenta criteri specifici per determinare la titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche nei co. 1-4
- ➔ **criterio residuale relativo all'individuazione del titolare effettivo.**

CRITERI DI IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO

Il D.lgs. 125/2019 interviene sul citato art. 20:

- al fine di individuare **criteri specifici** per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche e privi personalità giuridica, quali, ad esempio:
 - **società di persone**
 - **associazioni non riconosciute**, fondazioni bancarie, comitati, e simili
 - condomini
- prevedendo allo stesso tempo **un criterio residuale**.

| D.lgs. 231/2007 | PERSONA GIURIDICA PRIVATA |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| art. 20, co. 4 (corrisponde al dettato del precedente co. 5) | <p>Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, ex DPR 361/2000, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi i seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ fondatori, se in vita ✓ beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili ✓ titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. |
| art. 20, co. 5 (new – criterio residuale) | <p>Nel caso in cui l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti co. 1-4 non consenta di individuare in modo univoco uno/più titolari effettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> il titolare effettivo coincide con la persona fisica/e titolare/e, in conformità ai rispettivi assetti organizzativi o statutari di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. |

Si riportano di seguito gli interventi, anteriori alle modifiche normative anzidette, relativi alla questione riguardante **l'individuazione del titolare effettivo nelle società di persone**, cui applicare i criteri previsti per le società di capitali:

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAQ del MEF D.T. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ quesito: individuare il titolare effettivo di società di persone usando i criteri previsti per le società di capitale; ▪ risposta: l'art. 20 del D.lgs. 231/2007 costituisce una norma specifica finalizzata a dare soluzione ai dubbi relativi all'identificazione del titolare effettivo di un soggetto di diritto distinto dalle persone fisiche che agiscono per il suo tramite; il problema non si pone per le società di persone, laddove vi è una sovrapposizione della proprietà legale ed effettiva, attesa l'imputabilità degli effetti degli atti posti in essere in capo al legale rappresentante; per le società di persone e, più in generale, per i soggetti senza personalità giuridica, il cliente è una persona fisica rispetto a cui potrebbero porsi un problema di interposizione fittizia da individuarsi tramite l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, misure queste ultime estese anche all'esecutore rispetto a cui gli obbligati devono riscontrare l'ampiezza del potere di rappresentanza con cui opera in nome e per conto del cliente. |
| Banca d'Italia | <p>La Banca d'Italia, nella comunicazione del 9/02/2018, ha precisato che</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gli intermediari finanziari sono tenuti ad utilizzare i criteri specifici previsti per le società di capitali e le persone giuridiche private, coerentemente con la natura del soggetto da verificare, ▪ anche per l'individuazione del titolare effettivo delle società di persone e di altri tipi di clienti diversi da persone fisiche, anche se privi di personalità giuridica (ad es. le associazioni non riconosciute). |
| CNDCEC | <p>Le linee guida del CNDCEC in materia di antiriciclaggio hanno specificato che alle società di persone, non essendo previsto un criterio specifico per l'individuazione della titolarità effettiva, risulti opportuno applicare i criteri individuati per le società di persone. In particolare, i titolari effettivi si possono individuare nei soggetti che in via alternativa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ hanno conferito nel capitale importi superiori al 25% del capitale sottoscritto o in caso di ripartizione degli utili in modalità non proporzionali ai conferimenti hanno diritto ad una parte degli utili/perdite in misura di oltre il 25%; ▪ hanno l'amministrazione e la rappresentanza legale della società, qualora non vi siano soggetti che abbiano effettuato conferimenti o abbiano diritto alla ripartizione degli utili superiori alle citate soglie. |

In tale contesto si colloca l'integrazione delle **disposizioni**, previste dal medesimo art. 20, relative alla **conservazione** da parte dei soggetti obbligati a tenere **traccia** delle **verifiche** effettuate ai fini **dell'individuazione del titolare effettivo**. A tal fine, viene disposto che:

- i soggetti obbligati dovranno **anche tenere traccia**
- delle **ragioni** che **non** hanno consentito **l'individuazione secondo i criteri specifici** (di cui ai co. 1-4), determinando il **ricorso al suddetto criterio residuale**.

INFORMAZIONI SUL TITOLARE EFFETTIVO

L'intervento operato **sull'art. 21** del D.lgs. 231/2007, che disciplina la **comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust**, riguarda l'accesso al pubblico di **specifiche tipologie di informazioni**. A tal fine:

- viene **soppresso** il riferimento al fatto che le informazioni sulla titolarità vengano conservate in una sezione del Registro Imprese ad **accesso riservato**;
- **l'accesso** alla suddetta **sezione** è **consentito al pubblico** (e non più ai portatori di interessi), dietro **pagamento dei diritti di segreteria**.

| ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA | |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elementi informativi cui è possibile accedere | <ul style="list-style-type: none"> nome, cognome, mese e anno di nascita, Paese di residenza, cittadinanza del titolare effettivo e condizioni in forza delle quali il titolare effettivo è tale. |
| Casi di esclusione | <p>L'accesso può essere escluso, in tutto o in parte, nel caso in cui il titolare effettivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> venga esposto a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione; sia una persona incapace o minore d'età. <p>Quanto detto vale anche nel caso di trust (di seguito analizzato).</p> |

TRUST: si assiste all'estensione dell'ambito soggettivo con riguardo ai seguenti aspetti

- entità tenute a comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva:** inclusione degli istituti giuridici affini, stabiliti/residenti in Italia, ai trust;
- soggetti cui è consentito l'accesso:** inclusione, oltre alle autorità competenti e soggetti obbligati ad effettuare le verifiche sulla clientela, dei soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.



Definizione di istituti giuridici affini ai trust (per i fini antiriciclaggio e inclusa nell'art. 22):

- si **intendono** gli enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, **anche avuto riguardo**
- alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno/più beneficiari
- o per il perseguimento di uno specifico fine.

Dati e informazioni sulla titolarità effettiva: il decreto del MEF dovrà disciplinare i seguenti aspetti:

| DATI E INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA CHE IL MEF DOVRÀ DISCIPLINARE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> in merito a quelli da comunicare al Registro delle imprese, nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione, sono compresi anche quelli sulla titolarità effettiva degli istituti giuridici affini, stabiliti/residenti in Italia; per tali ultimi soggetti vanno disciplinate anche le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva sono rese disponibili alle Autorità (MEF, Autorità di vigilanza del settore, DIA, UIF e GDF); termini, competenza e modalità di svolgimento del procedimento <ul style="list-style-type: none"> ✓ volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell'accesso ✓ e a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nonché i mezzi di tutela degli stessi soggetti interessati contro il diniego dell'amministrazione procedente; le modalità attraverso cui i soggetti obbligati segnalano al Registro le eventuali incongruenze rilevate tra <ul style="list-style-type: none"> ✓ le informazioni relative alla titolarità effettiva, consultabili nel Registro, ✓ e le informazioni, sempre relative a tale aspetto, acquisite dai suddetti soggetti nello svolgimento delle attività finalizzate all'adeguata verifica della clientela; con riguardo all'interconnessione tra i registri centrali degli Stati membri, le modalità di dialogo con la piattaforma centrale europea |



Consultazione dei registri ai fini dell'adeguata verifica del titolare effettivo: i soggetti obbligati:

- acquisiscono e conservano prova dell'iscrizione del titolare effettivo nei registri
- ovvero conservano un estratto dei registri idoneo a documentare tale iscrizione.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Con riguardo agli obblighi del cliente, disciplinati dall'art. 22 del D.lgs. 231/2007, è previsto, in aggiunta alla definizione di istituti giuridici affini ai trust sopra riportata, che:

- i **soggetti obbligati** assicurano che le **informazioni**, acquisite per espletare le procedure di adeguata verifica della clientela,
- siano **rese disponibili alle autorità** (MEF, Autorità di vigilanza di settore, UIF, DIA, GdF), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.



Nota: si ricorda che i clienti forniscono per iscritto, sotto responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Si ricorda, sempre con riguardo agli **obblighi del cliente**, che le **imprese** dotate di **personalità giuridica e le persone giuridiche private**

- **ottengono e conservano informazioni sulla propria titolarità effettiva** e le **forniscono** ai soggetti **obbligati**,
- in occasione degli **adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela**.

In merito a tali informazioni, la **modifica normativa prevede che le stesse:**

- ➔ **nelle imprese con personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro Imprese ex art. 2188 C.C.:** sono acquisite, a cura degli amministratori, **richiedendole al titolare effettivo, anche sulla base di quanto** risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni sull'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le norme vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato disponibile;
- ➔ **nelle persone giuridiche private tenute all'iscrizione nell'apposito Registro ex DPR 361/2000:** sono acquisite dal fondatore, ove in vita o dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, **anche sulla base di quanto** risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.



N.B.: le novità attengono al fatto che le informazioni acquisite dai soggetti preposti vengono richieste al titolare effettivo anche e non solo sulla base degli elementi sopra indicati.

Infine, viene prevista la seguente **modifica** (si riporta la sola parte della disposizione modificata):

| TRUST E ISTITUTI GIURIDICI AFFINI - INFORMAZIONI SULLA TITOLARITÀ EFFETTIVA | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTE MODIFICA | I fiduciari di trust espressi, disciplinati ex L. 364/1989, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, per tali intendendosi quelle relative all'identità del fondatore, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. |
| POST MODIFICA | I fiduciari di trust espressi, disciplinati ex L. 364/1989, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti/residenti in Italia , ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine , per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti , del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi |

ADEGUATA VERIFICA SEMPLIFICATA

Le **misure semplificate di adeguata verificata** (art. 23 D.lgs. 231/2007), si basano su una serie di **indici di rischio** che sono relativi ai **clienti e prodotti** nonché a quelli **geografici** relativi alla registrazione, residenza o stabilimento.

MODIFICHE INTRODOTTE:

- ➔ **riduzione delle soglie riferite ai prodotti di moneta elettronica** soggetti a misure semplificate individuate dalle autorità di vigilanza di settore
- ➔ **soglia di riferimento per identificare il soggetto** che **effettua operazioni di pagamento a distanza**.

Nell'esercizio delle loro attribuzioni, le **autorità di vigilanza di settore**

- **possono individuare** (*in luogo di individuano*) la tipologia delle **misure di adeguata verifica semplificata** che le **banche e gli istituti di moneta elettronica** sono autorizzati ad applicare in relazione a prodotti di moneta elettronica,
- **ricorrendo**, cumulativamente, le condizioni di seguito indicate:

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➔ lo strumento di pagamento non è ricaricabile ovvero è previsto un limite mensile massimo di utilizzo di € 150 (<i>in luogo di € 250</i>) che può essere speso solo nel territorio della Repubblica; |
| ➔ l'importo massimo memorizzato sul dispositivo non supera € 150 (<i>in luogo di € 250</i>); |
| ➔ qualora l'importo memorizzato sul dispositivo sia superiore a € 50 (<i>in luogo di € 100</i>), tale importo non sia rimborsato o ritirato in contanti. |
| ➔ lo strumento di pagamento non è utilizzato per operazioni di pagamento a distanza qualora l'importo dell'operazione risulti superiore ad € 50. |

ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Nell'ambito degli **obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela**, previsti dall'art. 24 del D.lgs. 231/2007, le **modifiche** previste attengono ai **seguenti aspetti**:

- ➔ **introduzione di un nuovo fattore di rischio e ulteriore specifica con riguardo ad un particolare fattore di rischio**, di cui i soggetti obbligati devono tener conto nella valutazione del rischio ai fini dell'applicazione di misure rafforzate;
- ➔ **integrazione dei casi** in cui i soggetti **obbligati** applicano sempre **misure di adeguata verifica rafforzata della clientela**;
- ➔ applicazione di **misure rafforzate nel caso di succursali o filiazioni** aventi sede in **Paesi ad alto rischio**.

Fattori di rischio: il nuovo fattore introdotto **rientra nella categoria** dei fattori di rischio relativi a **prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione** ed è individuato nelle **operazioni relative a**:

- ✓ petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali
- ✓ e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

Inoltre, in **coerenza** con le **modifiche** apportate all'art. 19 del D.lgs. 231/2007, si viene a prevedere che i **soggetti obbligati**, nell'adottare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela:

- tengano conto dello specifico fattore di rischio rappresentato
- da **rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica** sicure e regolamentate o autorizzate o riconosciute dall'AID (*anteriamente alla modifica si faceva riferimento agli adeguati meccanismi e procedure di riconoscimento*).

Misure di verifica rafforzata da adottare sempre: casi in cui i soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela

- **rapporti** continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che **coinvolgono Paesi terzi ad alto rischio**
- **rapporti di corrispondenza transfrontalieri**, che **comportano l'esecuzione di pagamenti** con un ente creditizio o istituto finanziario corrispondente di un Paese terzo
- **rapporti** continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano **persone politicamente esposte**, salve le ipotesi in cui tali PEP agiscono in veste di organi delle PP.AA.

Misure di verifica rafforzata in base al rischio

- ✓ i **soggetti obbligati valutano**, in base al rischio, se applicare misure rafforzate di adeguata verifica nei confronti di **succursali o filiazioni, aventi sede in paesi terzi ad alto rischio**, controllate da soggetti obbligati aventi sede nel territorio della Repubblica o altro Stato membro,
- ✓ qualora tali **succursali o filiazioni si conformino alle politiche e procedure di gruppo**.

ESECUZIONE ADEGUATA VERIFICA RAFFORZATA

Il decreto in esame interviene sull'art. 25 del D.lgs. 231/2007 recante le **modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela**.

Le modifiche previste attengono ai seguenti aspetti:

- ➔ **limitazione dell'ambito applicativo delle verifiche rafforzate** da parte degli intermediari bancari e finanziari previste per i rapporti di **corrispondenza transfrontalieri** con un ente creditizio/istituto finanziario corrispondente di un paese terzo: sono inclusi i **solli rapporti che comportano l'esecuzione di pagamenti**; inoltre, le **misure** di adeguata verifica sono **adottate al momento dell'avvio del rapporto**
- ➔ **misure di adeguata verifica rafforzata in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio**: nei casi di rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio, i soggetti obbligati, in aggiunta a quanto già previsto:

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▪ acquisiscono informazioni |
| ✓ aggiuntive sullo scopo e natura del rapporto continuativo o prestazione professionale; |
| ✓ sull'origine dei fondi e situazione economico-patrimoniale del cliente e titolare effettivo; |
| ✓ sulle motivazioni delle operazioni previste o eseguite; |
| ▪ acquisiscono l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione o di loro delegati o che svolgono una funzione equivalente, anteriormente all'avvio o prosecuzione o intrattenimento di un rapporto continuativo, una prestazione professionale o effettuazione di un'operazione che coinvolga paesi terzi ad alto rischio; |
| ▪ assicurano un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o prestazione professionale , aumentando frequenza e intensità dei controlli effettuati e individuando schemi operativi da sottoporre ad approfondimento. |

- ➔ **nei casi di cui al punto precedente**, le **autorità di vigilanza** possono prevedere sia **ulteriori misure di adeguata verifica rafforzata** (le stesse misure possono essere previste dagli organismi di autoregolamentazione) e sia **obblighi di informativa periodica** per le operazioni che coinvolgono tali Paesi nonché limiti e prosecuzione di rapporti continuativi o divieti all'effettuazione di operazioni con soggetti residenti aventi sede negli stessi;
- ➔ infine, vengono introdotti una serie di **strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi ad alto rischio**, quali il diniego all'autorizzazione all'attività per intermediari esteri o all'apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani e il rafforzamento dei controlli.

ESECUZIONE ADEGUATA VERIFICA DA PARTE DI TERZI

Il decreto in esame modifica l'**art. 26 del D.lgs. 231/2007** in base al quale, ferma la **responsabilità dei soggetti obbligati**, si consente agli stessi di **ricorrere a terzi** (sostanzialmente altri intermediari bancari e finanziari) per l'**assolvimento degli obblighi di adeguata verifica**.



Nota: dall'elenco dei soggetti terzi cui è possibile ricorrere sono stati **esclusi gli agenti in attività finanziaria**.

MODALITÀ DI ESECUZIONE ADEGUATA VERIFICA DA TERZI

Sono previste le seguenti modifiche all'**art. 27 del D.lgs. 231/2007** recante le **modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi**:

- ➔ **precisazione** al fine di chiarire che, tra i **dati che i terzi mettono a disposizione del soggetto obbligato**, rientrano anche quelli acquisiti con identità digitali o altri strumenti di identificazione previsti dal Reg. UE n. 910/2014 e dall'AID;



Nota: la precisazione relativa ai dati identificativi, acquisiti tramite identità digitali o altri strumenti di identificazione previsti dal Reg. UE n. 910/2014 e dall'AID, trova applicazione anche per l'**obbligo di conservazione** dei dati identificativi acquisiti dagli obbligati in sede di adeguata verifica della clientela.

- ➔ **le autorità di vigilanza di settore**, nell'adozione nei confronti dei soggetti vigilati di disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, possono adottare disposizioni volte a **ritenere assolti gli obblighi di adeguata verifica della clientela** da parte di un intermediario bancario/finanziario che applichi le procedure di gruppo in materia antiriciclaggio **al ricorrere delle seguenti condizioni**:

- | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▪ l'intermediario bancario/finanziario , nell'adempimento dei suddetti obblighi, si avvale di informazioni fornite da terzi appartenenti allo stesso gruppo; |
| ▪ la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla direttiva; |
| ▪ l'efficace applicazione , da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti è sottoposta ai controlli dell'autorità competente a vigilare sulla capogruppo; |

ESCLUSIONI

Le modifiche all'**art. 30 del D.lgs. 231/2007** consentono di realizzare un'**esternalizzazione a terzi non appartenenti al gruppo**,

- nel rispetto delle cautele che verranno **individuare dalle autorità di vigilanza di settore**,
- delle **fasi di identificazione e verifica dell'identità** (resta **escluso il monitoraggio dell'operatività**).

ULTERIORI MODIFICHE

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

Le modifiche all'art. 31 del D.lgs. 231/2007, recante gli **obblighi di conservazione**, attengono al fatto che la **conservazione dei dati acquisiti**:

- deve **consentire di verificare**, tra l'altro
- anche la **consultazione del registro relativo alla titolarità effettiva**.

INVIO DEI DATI AGGREGATI ALL'UIF

In merito all'**obbligo di invio dei dati aggregati alla UIF**, disciplinato dall'art. 33 del D.lgs. 231/2007, viene prevista una precisazione relativa all'individuazione dei soggetti tenuti a trasmettere gli stessi.

La modifica **esclude l'invio dei dati** da parte dei **consulenti finanziari** (ex art. 18-bis del TUF) e delle **società di consulenza finanziaria** (ex art. 18-ter del TUF).

SEGNALAZIONE OPERAZIONI SOSPETTE (SOS)

Le modifiche previste al **Titolo II, Capo III**, del D.lgs. 231/2007, relativo agli **obblighi di segnalazione delle operazioni sospette**, sono le seguenti:

- **trattamento dei dati personali connesse alle attività di segnalazione e comunicazione**: occorre riferirsi al Codice in materia di protezione dei dati personali
- in merito al **divieto di dare comunicazione, al cliente ovvero a terzi, dell'avvenuta segnalazione** consentendo, tuttavia, la comunicazione di informazioni tra gli intermediari finanziari e bancari (nel rispetto di idonee procedure), viene puntualizzato che gli **intermediari tra i quali può avvenire la comunicazione devono appartenere allo stesso gruppo**.

COMUNICAZIONI OGGETTIVE

Le modifiche relative al **Titolo II, Capo VI**, del D.lgs. 231/2007 riguardano l'art. 47 che prevede

- l'obbligo per i soggetti obbligati (tra i quali, banche, intermediari, Poste italiane Spa) di trasmettere all'UIF
- comunicazioni aventi ad oggetto **operazioni considerate a rischio di riciclaggio** sulla base di **criteri oggettivi**.

Nota: la modifica prevede che le **informazioni derivanti da tali comunicazioni** siano

- trattate con mezzi idonei a **garantire la riservatezza** dei dati
- e utilizzate anche per l'**analisi finanziaria** e l'**approfondimento investigativo di operazioni sospette**.

